



CONFINDUSTRIA

Emergenza COVID-19

Sospensione degli adempimenti e
dei versamenti tributari

3 Marzo 2020

Premessa

Per far fronte all'emergenza causata dalla diffusione in Italia del nuovo coronavirus (COVID-19), il Governo ha emanato un primo decreto-legge il 23 febbraio 2020 (DL n.6/2020) e in attuazione di quest'ultimo, un primo Decreto del Presidente del Consiglio recante medesima data (entrambi pubblicati in GU n. 45 del 23 febbraio 2020) con cui sono state disposte misure straordinarie di contenimento dell'epidemia nelle aree di iniziale diffusione del virus (cd. "zona rossa").

Dette aree, indicate nell'allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020, riguardano:

- per la Regione Lombardia il **Comune di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini**;
- per la Regione Veneto, il **Comune di Vo' Euganeo**.

Il 1° marzo 2020 è stato emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (pubblicato in GU n. 52 del 1° marzo 2020). Con tale provvedimento sono state superate le norme del precedente DPCM 23 febbraio 2020 e sono state introdotte misure valedoli per l'intero territorio nazionale, con una modulazione per le diverse aree del Paese interessate dall'epidemia. Fermo restando il livello di attenzione massima per la "zona rossa" – la cui estensione territoriale è confermata - sono state indicate alcune Regioni e Province facenti parte di una **cd. "zona gialla"** (allegato 2 e 3 del citato DPCM):

- **Emilia-Romagna; Lombardia e Veneto** sul piano regionale;
- **Pesaro-Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona**, sul piano provinciale.

In considerazione dell'incidenza significativa dell'evento sulla normale attività di individui e imprese, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha provveduto con proprio decreto (**DM 24 febbraio 2020**) a sospendere e a differire il termine per l'adempimento di taluni obblighi tributari (adempimenti e versamenti), per i soli contribuenti della zona rossa.

Infine il 2 marzo 2020 è stata emanato un nuovo decreto-legge, recante misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica (**DL n. 9/2020** pubblicato in GU n. 53 del 2 marzo 2020). Il decreto interviene anche in materia fiscale, integrando le previsioni del DM 24 febbraio 2020.

Le sospensioni disposte

Per i contribuenti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nel territorio dei Comuni della cd. Zona rossa i termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari **scadenti tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020** sono stati sospesi e rinviati al mese successivo.

Contestualmente, è stato disposto che, per il periodo di sospensione - 21 febbraio-31 marzo - i sostituti d'imposta, aventi la sede legale o operativa nei Comuni della cd.

Zona rossa, non operino le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973)¹.

Il versamento dei tributi sospesi dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro il mese di aprile 2020.

Fermo restando questa prima regola di carattere generale, occorre segnalare che sono state disposte alcune eccezioni:

1. per alcune entrate tributarie, e limitatamente ai contribuenti residenti o operanti nella cd. Zona rossa, è stata prolungata di un ulteriore mese la predetta sospensione;
2. per gli operatori del settore turistico-alberghiero, ovunque residenti, sono state disposte sospensioni ad hoc per le ritenute fiscali e i contributi previdenziali e assistenziali;
3. sono state disposte delle proroghe degli adempimenti funzionali alla predisposizione del mod. 730 precompilato.

Nella tabella seguente sono riepilogati i **versamenti fiscali sospesi**:

Versamenti fiscali sospesi

Data ordinaria	Versamento	Nuova scadenza	Rif. norm.
28 febbraio 31 marzo	Rate per "rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio"	31 maggio	Art. 2, comma 3, DL n. 9/2020
28 febbraio	Versamento rata 1° bimestre imposta di bollo virtuale	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
28 febbraio	Imposta sulle assicurazioni gennaio 2020 e conguaglio	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
28 febbraio	Enti non commerciali: liquidazione e versamento IVA sugli acquisti intracomunitari di gennaio 2020	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
28 febbraio	Imposta di registro: contratti di locazione febbraio 2020	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
16 marzo	IVA mese di febbraio	30 aprile	DM 24 febbraio

¹ Analogamente saranno operate ritenute sui redditi corrisposti da soggetti pubblici posto il richiamo del DM anche all'art. 29 del DPR n. 600/1973. Si ricorda che il Decreto del MEF del 23 febbraio ha espressamente richiamato l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 12 del DLGS n. 159/2015, in virtù della quale la sospensione disposta agirà, per lo stesso lasso temporale e per le sole entrate sospese, anche sul fronte dei termini processuali, di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, previdenziali, assistenziali e degli agenti della riscossione. Gli Uffici aventi sede nei Comuni della zona rossa, e quelli con sede altrove ma con debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nella zona rossa, avranno una proroga di due anni per lo svolgimento della loro attività in relazione ai termini di prescrizione e decadenza altrimenti scadenti il 31 dicembre 2020.

			2020
16 marzo	Imposta sugli intrattenimenti (ISI) febbraio 2020	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
16 marzo	Imposta sui trasferimenti titoli finanziari (Tobin tax)	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
16 marzo	Imposta sostitutiva redditi da lavoro dipendente (premi di risultato)	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
16 marzo	Imposta sostitutiva redditi di capitale	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
31 marzo	Imposta sulle assicurazioni febbraio 2020 e conguaglio	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
31 marzo	Imposta di registro: contratti di locazione marzo 2020	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
Versamenti in scadenza nel periodo 21 febbraio – 30 aprile	Carichi affidati all'agente della riscossione relativi ad entrate tributarie e non tributarie	31 maggio	Art. 2, DL n. 9/2020

Con riguardo alle **ritenute fiscali**, l'intervento operato con il DM 24 febbraio 2020, limitatamente ai sostituti di imposta della cd. Zona rossa, sembra rispondere ad una finalità diversa rispetto a quello operato dal DL 9/2020 con riguardo al settore turistico-alberghiero. Mentre in quest'ultimo caso, infatti, nel disporre la sospensione dei "versamenti" delle ritenute, la disciplina mira a garantire maggiore liquidità alle imprese², nel caso dei sostituti di imposta della cd. Zona rossa (compresi quelli operanti nel settore turistico-alberghiero), la sospensione sembra, invece, voler sostenere i dipendenti e i collaboratori (peraltro ovunque residenti) di tali imprese. Il decreto ministeriale, infatti, prevede che i sostituti d'imposta della cd. Zona rossa non "operino" le ritenute fiscali e, pertanto, sarebbero tenuti a corrispondere i compensi al lordo delle ritenute. Qualora abbiano corrisposto i compensi al netto delle ritenute – ipotesi verosimile, tenuto conto che il decreto ministeriale è intervenuto il 24 febbraio, quando la lavorazione delle buste paga di febbraio probabilmente era stata completata – i datori di lavoro sembrerebbero comunque essere tenuti al versamento delle ritenute operate, a meno che non si possa invocare, come auspicabile, la sospensione "generale" dei versamenti tributari operata dal medesimo decreto ministeriale. Si tratta di un aspetto molto delicato su cui sarebbe opportuno un chiarimento immediato da parte delle istituzioni competenti.

In ogni caso per datori di lavoro della c.d. Zona rossa andrebbero specificate le modalità di effettuazione e versamento delle ritenute non operate nel mese di febbraio e marzo, onde evitare, da un canto, che nella prima retribuzione utile (quella di aprile) il dipendente subisca ritenute tali da ridurre significativamente la retribuzione spettante e,

² Per i medesimi soggetti risultano sospesi con analoga durata i termini per gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (cfr. art. 8, comma 1, lett. b), DL n. 9/2020).

dall'altro, che l'impresa possa effettuare il versamento delle ritenute oltre il termine ordinario (16 aprile), senza applicazione di sanzioni.

Nella tabella seguente sono sintetizzate le varie fattispecie, unitamente agli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali:

	RITENUTE FISCALI			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		
		Periodo sospensione	Data effettuazione e di versamento		Periodo sospensione	Data di versamento
Datori di lavoro nella zona rossa, compresi quelli del settore turistico-alberghiero	NO effettuazione	Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020	Effettuazione entro il 30 aprile Versamento entro il 30 aprile in una unica soluzione	NO versamenti	<u>Dal 23</u> febbraio al 30 aprile 2020	Dal 1° maggio 2020 fino ad un massimo di 5 rate mensili
Datori di lavoro fuori dalla zona rossa, con intermediari nella zona rossa	NO effettuazione	Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020	Effettuazione entro il 30 aprile Versamento entro il 30 aprile in una unica soluzione	SI versamenti		
Datori di lavoro fuori dalla zona rossa operanti nel settore turistico-alberghiero	SI effettuazione NO versamento	Dal 2 marzo al 30 aprile 2020	Versamento entro il 31 maggio 2020 in una unica soluzione	NO versamenti	Dal 2 marzo al 30 aprile 2020	Entro il 31 maggio 2020 in una unica soluzione
Datori di lavoro fuori dalla zona rossa NON nel settore turistico alberghiero	SI effettuazione SI versamento			SI versamenti		

Nella tabella seguente, sono riepilogati gli **adempimenti fiscali** sospesi:

Adempimenti fiscali

Data ordinaria	Adempimento	Nuova scadenza	Rif. norm.
25 febbraio	Intrastat relativo al mese di gennaio 2020	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
28 febbraio	Comunicazione enti esterni (banche assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asilo nido, veterinari, etc.)	31 marzo	Art.1, DL n. 9/2020

28 febbraio	Trasmissione telematica corrispettivi mese di gennaio	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
28 febbraio	Comunicazione liquidazione periodiche 4° trimestre 2019	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
28 febbraio	Comunicazione cessioni di crediti Sisma-bonus	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
7 marzo	Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia	31 marzo	Art. 1, DL n. 9/2020
16 marzo	Liquidazione periodica IVA febbraio	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
25 marzo	Intrastat relativo al mese di febbraio 2020	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
31 marzo	Trasmissione telematica corrispettivi mese di febbraio	30 aprile	DM 24 febbraio 2020
23 luglio	Presentazione modello 730 precompilato	30 settembre	Art.1, DL n. 9/2020